

inabili senza lor colpa alla navigazione, e secondo le circostanze anche pelle loro famiglie miserabili, il Governo dispone quanto segue in pendenza della definitiva matricolazione marittima:

1. Ciascun abitante di questa provincia potrà in avvenire, come fino ad ora dedicarsi all' arte marittima senza veruna restrizione.

2. Secondo gli attuali sistemi a quattro si riducono le specie di navigazione; cioè di *lungo corso*, di *grande cabotaggio*, di *picciolo cabotaggio* della prima e della seconda *specie*, e di queste sole intendesi qui di trattare.

I capitani, ed i direttori dei navigli vengono qualificati riguardo alle maggiori specie di navigazione, e per tutte poi forniti dei necessarj ricapiti di direzione, nei quali sono personalmente autorizzati a fungere la loro marittima professione secondo la rispettiva sfera di estensione, e ciò mediante le patenti sovrane a loro rilasciate, od in loro nome sostituite, o mediante li passaporti governiali, o mediante le licenze marittime degli ufficj di porto.

Oltre alle vigenti norme nulla si trova quindi di aggiungere in questo particolare.

3. Siccome però vario è il metodo osservato nell' ammissione dei sudditi dalmati nel ruolo di equi-